




Comune di Bolognetta




Comune di Marineo

COMUNE DI MARINEO

PROVINCIA DI PALERMO

PROVVEDIMENTO UNICO N. 05/2010 del 15 settembre 2010

Prot. N. 13870 del 15.09.2010



IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Vista la richiesta di procedimento ex DPR n. 447/1998 e DPR 440/2000, presentata, in data 09.08.2010, prot.llo n. 12.153, allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Marineo dalla sig.ra Matteo Stefania nata a Galugnano (LE) il 21.07.1970 titolare dell'attività commerciale BESTALIMENTARI con sede in Marineo corso dei mille n. 149, avente c.f. MTT SFN 70L61 H826J e P.I. 05295620826, iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo il 05.08.2004 al n. 247987, tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo scarico relativamente all'immobile sito in Marineo, corso dei mille n. 149 e distinto in catasto con M.U. 1319 sub 3 - 1320 sub 2, già destinato ad attività commerciale;

Vista la relazione tecnica relativa all'impianto di scarico in pubblica fognatura, allegata all'istanza;

Vista la planimetria e lo schema dell'impianto di scarico in pubblica fognatura;

Vista la relazione tecnica integrativa relativa all'impianto di scarico in pubblica fognatura;

Visto il riscontro, della competente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 6, alla richiesta di parere di questo SUAP, reso con prot.llo 482/Edil-10 del 20.08.2010;

Visto il parere tecnico favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'allaccio ed allo scarico di acque reflue di tipo domestiche in pubblica fognatura, relativo all'immobile di che trattasi, ad uso non abitativo, reso con prot.llo 9.191 del 14.09.2010, dalla società "Acque potabili siciliane" s.p.a., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/06 e della L.R.27/86;

Preso atto che il locale a piano terra sito in Marineo nel corso dei mille, distinto dal civico 149, oggetto del presente provvedimento, ancorché destinato a negozio da tempo immemore, risulta annotato in catasto urbano con il M.U. 1319/3-1320/2 ed è in proprietà alla sig. Matteo Stefania nata a Galugnano (LE) il 21.07.1970 e residente in Marineo, avente c.f. MTT SFN 70L61 H826J;

Accertato che è stata versata, presso la tesoreria comunale la somma di euro 50,00 per autorizzazioni ed atti vari rilasciati dal S.U.A.P., con quietanza di riscossione n. 594 del 15.09.2010;

Visto il D.Lgs. 112/1998 e il D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 440/2000;

Vista la Convenzione costitutiva dello Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata ex art.lo 23 e segg. del d.lgs. 112/98 ed il Regolamento di funzionamento, approvati dal Comune di Bolognetta con delibere di Consiglio n. 15 del 09.04.2009 e n. 46 del 26.10.2009, già esecutive e dal Comune di Marineo con delibere di Consiglio n. 48 del 13.05.2009, n. 49 del 14.05.2009 e n. 76 del 09.11.2009, già esecutive;

Visto il provvedimento del Sindaco del Comune di Marineo n° 02 del 02.02.2010;

Fatti salvi i diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo scarico relativamente all'immobile sito in Marineo, corso dei mille n. 149 e distinto in catasto con M.U. 1319 sub 3 - 1320 sub 2, già destinato ad attività commerciale;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della legge Reg.le 27/86, la sig.ra Matteo Stefania nata a Galugnano (LE) il 21.07.1970 titolare dell'attività commerciale BESTALIMENTARI con sede in Marineo corso dei mille n. 149, avente c.f. MTT SFN 70L61 H826J e P.I. 05295620826, iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo il 05.08.2004 al n. 247987, a recapitare nella pubblica fognatura lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'immobile sito in Marineo, corso dei mille n. 149 e distinto in catasto con M.U. 1319 sub 3 - 1320 sub 2, già destinato ad attività commerciale di vendita di generi alimentari e non, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 2, allegata alla legge Reg.le n° 27/86 e per i parametri in essa non menzionati, ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione all'art. 11, esclusi altri tipi di reflui.

Il presente provvedimento inoltre soggiace alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'U.I. in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento della stessa;
- notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento alla attività espletata nella U.I. di che trattasi;
- notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo ed alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Preso atto altresì che il servizio igienico del locale di che trattasi, dotato di antibagno, con aerazione forzata, è regolarmente allacciato alla pubblica fognatura da tempo immemore e vi sversa i reflui attraversando un pozzetto sifonato ispezionabile posto sul marciapiedi pubblico a valle della proprietà privata;

Vista la dichiarazione del tecnico incaricato dall'istante, resa in relazione tecnica integrativa, secondo la quale il locale a piano terra, oggetto del presente provvedimento, sito in Marineo nel corso dei mille n. 149 è stato costruito in epoca remota, antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di Legge che introducono l'obbligo del Permesso/Certificato di abitabilità od agibilità per l'utilizzo delle costruzioni e che lo stesso, ancorché destinato a negozio, ha mantenuto nel tempo e mantiene ad oggi i requisiti di agibilità;

Dato atto che la disciplina dell'agibilità degli edifici è "a regime", escludendo dalla previsione normativa i vecchi edifici che alla data di entrata in vigore della Legge non avessero subito alcuno degli interventi edilizi nella stessa indicati;

Dato atto che per i vecchi edifici non è dettata una disciplina "di raccordo" con il nuovo certificato di agibilità;

Dato atto che non sussiste per le vecchie costruzioni, neanche l'obbligo di richiedere il nuovo certificato di agibilità così come disciplinato dal T.U. e ciò in quanto o perché già rilasciato in base al DPR 425/1994 ovvero, se non rinvenibile perché trattasi di costruzione molto risalente.

Rilevato che l'igiene, la salubrità e la sicurezza di impianti ed immobile vengono comunque attestati dal tecnico incaricato dall'istante;

Visti i vigenti regolamenti comunali di edilizia, polizia urbana ed igiene;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto D. Leg.vo del 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto D. Leg.vo del 03.04.2006 n° 152;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4.02.1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la l.r. 18.06.1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15.05.1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n° 95 del 26.05.1989, riscontrata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 15.06.1989 con decisione n° 33444/36406 e parzialmente rielaborato con delibera del C. R. n° 5 del 23.12.1992;

Vista la legge regionale 27/86 e la legge 319/76;

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni previste dal presente atto.

La validità dell'autorizzazione allo scarico è fissata, a norma di legge, in anni quattro dal suo rilascio.

E' fatto obbligo al titolare del provvedimento, prima dello scadere del termine predetto, richiedere ed ottenere una nuova autorizzazione allo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di Legge.

La presente è rilasciata al richiedente o suo delegato ed è trasmessa in copia a tutte le Amministrazioni e Servizi interessati al procedimento.

Il titolare del provvedimento unico ed il proprietario dell'immobile sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti e del presente atto.

Il presente provvedimento unico, verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Marineo per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del presente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia sezione di Palermo, od entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Marineo li 15 Settembre 2010

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

(Geom. ~~Giovambattista Tripoli~~)

